

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6122 del 05/11/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>l</i> IMPRESA INDIVIDUALE BERTONI GIAN PAOLO - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AZIENDA AGRICOLA E VINIFICAZIONE SENZA IMBOTTIGLIAMENTO, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE, VIA ZIRONA N. 250
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6415 del 05/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **IMPRESA INDIVIDUALE BERTONI GIAN PAOLO - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AZIENDA AGRICOLA E VINIFICAZIONE SENZA IMBOTTIGLIAMENTO, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI **CASTEL BOLOGNESE, VIA ZIRONA N. 250**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 04/06/2024 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 103831/2024 del 05/06/2024 (Pratica Sinadoc 22504/2024), dalla **IMPRESA INDIVIDUALE BERTONI GIAN PAOLO** (PIVA 01410870396), **con sede legale in comune di Castel Bolognese, via Biancanigo n. 431 e impianto in Castel Bolognese, via Zirona n. 250**, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera c) (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) – di competenza di ARPAE SAC;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;

- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 22504/2024, emerge che:

- la Ditta svolge attività di produzione di vini (raccolta uve dell'azienda agricola e vinificazione senza imbottigliamento);
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 04/06/2024 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE con PG 103831/2024 del 05/06/2024, per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera c) (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) – di competenza di ARPAE SAC;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato allo SUAP con nota PG 115483/2024 del 24/06/2024;
- con nota PG 115495/2024 del 24/06/2024 questo Servizio SAC ha chiesto al servizio Territoriale ARPAE una relazione tecnica istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali.
- con nota PG 117314/2024 del 26/06/2024 il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna ha trasmesso una richiesta di documentazione integrativa sulla matrice scarichi acque, trasmessa alla Ditta dal SUAP con nota ns PG 128674/2024 del 12/07/2024;
- con nota PG 141870/2024 del 02/08/2024 lo SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC di Ravenna la richiesta da parte della **IMPRESA INDIVIDUALE BERTONI GIAN PAOLO di una proroga di 15 giorni a far data dal 11/08/2024, ovvero fino alla data del 26/08/2024**, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta sopracitata, concessa da questa ARPAE SAC con nota PG 145591/2024 del 08/08/2024;
- con nota PG 150243/2024 del 19/08/2024, nota PG 158833/2024 del 04/09/2024 e nota PG 162571/2024 del 10/09/2024 lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta presentata dalla Impresa Individuale;
- con nota PG 166681/2024 del 17/09/2024 l'Unione della Romagna faentina, ha trasmesso **parere sfavorevole al rilascio** dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di cui all'oggetto, e pertanto questa ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 167034/2024 del 17/09/2024 ha comunicato al SUAP l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, al fine di attivare le procedure ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm,
- con nota PG 177459/2024 del 02/10/2024, lo SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta ai fini del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, presentata dalla Società in data 02/10/2024, successivamente integrata con nota PG 197669/2024 del 31/10/2024;
- con nota PG 198431/2024 del 04/11/2024 ai fini dell'adozione dell'AUA è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale ARPAE, per l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera c).

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Impresa Individuale Bertoni Gian Paolo** nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione di vini (raccolta uve dell'azienda agricola e vinificazione senza imbottigliamento, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022 relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Impresa Individuale Bertoni Gian Paolo (PIVA 01410870396)**, con sede legale in comune di **Castel Bolognese, via Biancanigo n. 431 e impianto in Castel Bolognese, via Zirona n. 250**, per l'esercizio dell'attività di **produzione di vini (raccolta uve dell'azienda agricola e vinificazione senza imbottigliamento)**, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:

- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera c) (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) – di competenza di ARPAE SAC; .

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.

Condizioni

1. le acque da scaricare in acque superficiali sono acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101 comma 7 lettera c) del D.Lgs 152/06) derivanti principalmente dall'attività di produzione di vini (raccolta uve dell'azienda agricola e vinificazione senza imbottigliamento);
2. L'insediamento è composto da un fabbricato adibito in parte ad uso foresteria, in parte a deposito attrezzi agricoli ed in parte a cantina vinicola (produzione annua aziendale pari a circa 1.250 quintali di uva).
3. Il numero di abitanti equivalenti calcolati dal progettista è pari a **16 AE** così suddivisi:
 - foresteria e ufficio (da 2 a 8 addetti tra fissi e stagionali): 6 AE + 1 AE (portata stimata di 408 mc/a);
 - condense celle frigo: 1 AE (portata stimata di circa 34 mc/a);
 - attività di vinificazione: 8 AE (derivanti da un carico organico massimo stimato pari a 482 g BOD5/d e una portata stimata di 140 mc/a).
4. Lo scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche si compone dei seguenti tre flussi:
 - dalla cucina e dai servizi igienici della foresteria;
 - dalle attività di vinificazione svolte nel locale cantina e dalle condense della celle frigorifere (n. 2 celle frigorifere e dall'eventuale troppo pieno della vasca interrata che raccoglie le condense della cella frigorifera n. 3);
 - dal lavaggio dei pavimenti del deposito agricolo.
5. Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitano in acque superficiali previo trattamento in: due degrassatori (capacità 485 L ciascuno), una fossa Imhoff (capacità 2400 L), una vasca di decantazione da circa 4000 L (dimensioni 2,36 m * 1,7 m), un sollevatore/egualizzatore (volume utile di 9500 L modello MXL 10200 della ditta STARPLAST) e in un depuratore a fanghi attivi dimensionato per 24 AE (modello DFA CS 4000 T3 della ditta STARPLAST di capacità 4000 L).
6. I residui di lavorazione (raspi e vinacce) vengono prodotti all'interno della cantina e raccolti in cassoni in plastica a tenuta o impermeabilizzati sul fondo con l'utilizzo di teli impermeabili in pvc, successivamente coperti con nylon impermeabile e movimentati tramite muletto su un'area del piazzale impermeabile esterno dell'azienda agricola (area non dotata di rete fognaria), in attesa di essere conferiti alla ditta che li ritira periodicamente.
7. **La Ditta dichiara che le aree esterne impermeabili non sono assoggettate alla DGR 286/05** e che l'area esterna impermeabile utilizzata per il deposito temporaneo dei residui di lavorazione (vinacce e raspi) di superficie di circa 8 mq, in virtù dell'applicazione degli accorgimenti tecnici e organizzativo-gestionali adottati e descritti nella "Procedura per la gestione dei sottoprodotti di processo di vinificazione nella cantina Bertoni" (di seguito "Piano di Gestione"), è ritenuta anch'essa non assoggettata alle DGR 286/05 e smi.
8. la ditta ha presentato un "Piano di Gestione delle aree impermeabili esterne" (elaborato "Procedura per la gestione dei sottoprodotti di processo di vinificazione nella cantina Bertoni"), in cui viene dichiarato che sono adottati tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativo-gestionali necessari per escludere dal pericolo di contaminazione le superfici scolanti suddette, prevedendone quindi l'esclusione dai dettami della DGR 286/05;

La verifica dell'attuazione del suddetto "Piano di Gestione", per le "misure ordinarie e straordinarie", avviene attraverso la compilazione di un registro giornaliero dei controlli (allegato C "REGISTRO" al Piano di Gestione);

Prescrizioni

- A) per un corretto funzionamento dei sistemi di trattamento (degrassatori, fosse Imhoff, ecc..), l'ingresso agli stessi dovrà avvenire attraverso un'unica tubazione, contrapposta con la tubazione d'uscita.
- B) gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, quali pozzetti degrassatori, fossa Imhoff, vasca di decantazione, sollevatore/egualizzatore e depuratore a fanghi attivi, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da Ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
- C) **la ditta deve sottoscrivere con una ditta specializzata un contratto di manutenzione del depuratore a fanghi attivi al fine di mantenere controllato e sempre in efficienza l'impianto di depurazione; una copia del contratto sottoscritto deve essere trasmessa via pec entro 1 mese dal rilascio della presente AUA da parte del SUAP ad ARPAE Servizio Territoriale e ad ARPAE SAC.** La documentazione attestante le eventuali analisi, gli interventi e le manutenzioni effettuate dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- D) I cassoni contenenti i residui di processo (vinacce, raspi, ecc) che sono depositati temporaneamente sull'area di deposito temporaneo nel piazzale impermeabile esterno, dovranno essere a tenuta e coperti prontamente in caso di pioggia/neve così come previsto nel Piano di Gestione.
- E) I documenti che costituiscono parte integrante dell'approvazione del "piano di gestione", sono i seguenti:
- "Procedura per la gestione dei sottoprodotti di processo di vinificazione nella cantina Bertoni" ricevuto agli atti di questo Servizio con Ns PG/2024/194546 del 28/10/2024
 - allegato C alla alla procedura suddetta relativo al registro controlli giornalieri aree impermeabili esterne;
 - Allegati A e B alla alla procedura suddetta con i dettagli delle aree di lavoro.
- F) **dovrà essere compilato il suddetto registro "allegato C"** alla procedura di gestione dei sottoprodotti dove annotare le verifiche giornaliere sulle aree di deposito dei residui di lavorazioni/sottoprodotti a firma del responsabile che eseguirà i controlli **per tutto il periodo dell'anno in cui saranno presenti materiali/residui di lavorazione sul piazzale esterno impermeabile.**
- G) La planimetria della rete fognaria "**tavola Unica rev settembre 2024**" e il Piano di Gestione delle aree impermeabili esterne "**Procedura per la gestione dei sottoprodotti di processo di vinificazione nella cantina Bertoni**" con relativi allegati costituiscono parte integrante della presente AUA.
- H) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue domestiche nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI DEL PROCESSO DI VINIFICAZIONE (RASPI E VINACCE) NELLA CANTINA BERTONI

Sommario

PARTE I INQUADRAMENTO	2
I.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
PARTE II MODALITÀ OPERATIVA	3
II.1 PRELIEVI RASPI	3
II.2 PRELIEVO VINACCE	5
PARTE III TRACCIABILITÀ	6
PARTE IV - CONCLUSIONI	7

Il Tecnico

Ing. Andrea Sagrini

Firmato digitalmente da

ANDREA SAGRINI

CN = SAGRINI ANDREA
O = Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Ravenna
I = Ingegnere
SerialNumber =
TINIT-SGRNDR66B22C065J
e-mail =
andrea.sagrini@ingpec.eu
C = IT

PARTE I INQUADRAMENTO

I.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nello stabilimento dell'Azienda Agricola Gian Paolo Bertoni deve essere attivato un processo di vinificazione per lo svolgimento del quale è stata presentata richiesta di AUA.

È noto che chiunque proceda ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino è obbligato alla consegna in distilleria, o allo smaltimento sotto controllo per uso alternativo, dei sottoprodotti ottenuti.

I sottoprodotti che si ottengono nel processo di vinificazione sono:

1. **raspo**: lo scheletro del grappolo d'uva formato da un asse centrale (*peduncolo*) che lo collega al tralcio e da numerose ramificazioni (*pedicelli*) all'estremità dei quali sono presenti i chicchi dell'uva (*acini*);
2. **vinaccia**: il residuo solido formato dalla buccia e dai semi (*vinaccioli*) degli acini dopo la pigiatura e pressatura degli acini, una volta staccati quest'ultimi dal raspo;

La Legge n. 283/2016 – denominata “*Testo Unico della Vite e del Vino*” – disciplina le modalità per lo smaltimento dei predetti sottoprodotti di vinificazione specificandone le tempistiche per gli adempimenti previsti.

La presente procedura è volta a dare evidenza che il prelievo dei predetti sottoprodotti avviene in maniera tale che non sussiste contaminazione del terreno e delle acque meteoriche e che pertanto non sono richieste opere di mitigazione nel riguardo della DGR 286/2005 e DGR 1860/2006.

PARTE II MODALITÀ OPERATIVA

Si prenda a riferimento il processo produttivo della Cantina Bertoni già presente nella Relazione Tecnico-Progettuale.

PROCESSO PRODUTTIVO della CANTINA BERTONI

SCHEMA DI PROCESSO AI FINI CONFERIMENTO REFLUI NELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
- VALORI DI REFLUO ALL'INTERNO DEL PROCESSO SU BASE ANNUA -

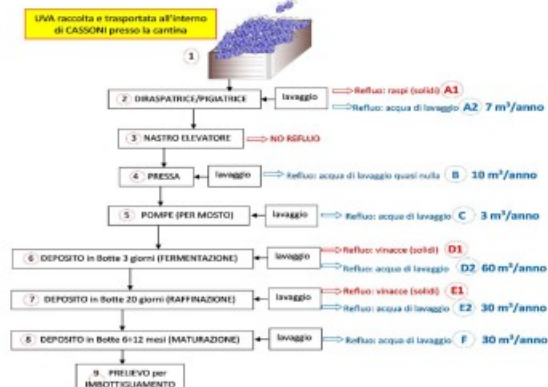


Figura 1. Processo produttivo di vinificazione

II.1 PRELIEVI RASPI

L'uva raccolta e posati in cassoni viene trasportata all'interno della cantina.

La lavorazione avviene nella zona indicata con il numero 1 nella piantina allegata.

La macchina diraspatrice (vedasi **Fase 2** di **Figura 1**) separa i raspi dagli acini, facendo in modo che primi vadano a finire nei cassoni opportunamente posizionati per il loro contenimento, mentre i secondi procedano verso la pigiatura per la prima fase di spremitura.

Per evitare contaminazione del terreno, i bins che si utilizzano in questa fase sono cassoni impermeabili (o resi tali attraverso l'impiego di teli in PVC) per evitare perdite di liquidi verso il pavimento.

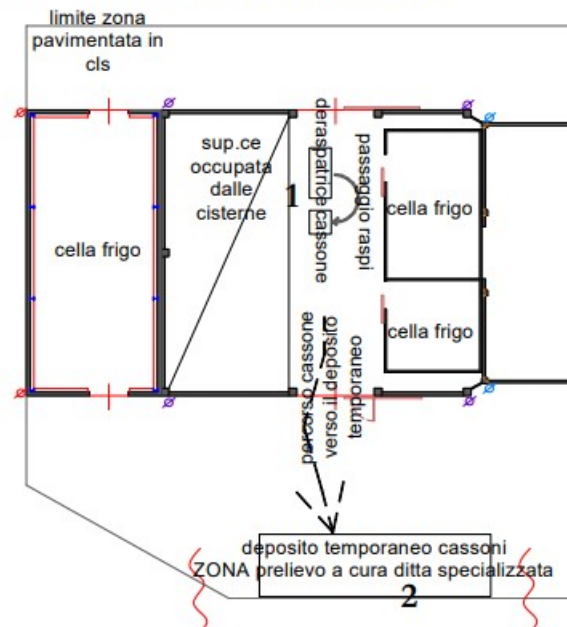


Sopra si riporta il cassone impermeabile che si utilizzerà.

(dimensioni di 0,80m. x 1,20m. con h = 0,60 m.)

Una volta riempito il cassone, su di esso viene posto un telo impermeabile; successivamente l'operatore di cantina provvederà, per mezzo di muletto idraulico, allo spostamento dello

stesso dal luogo in cui è avvenuto il diraspamento al piazzale antistante l'ingresso della cantina (vedasi zona indicata con il numero 2 nella piantina allegata).



I cassoni così stoccati permangono nell'area cementata antistante la cantina fino al prelievo da parte della ditta Caviro (o ditta equivalente), prelievo che avverrà al massimo, ogni 3 giorni lavorativi.

Nella immagine precedente è stata indicata l'area, situata sulla superficie pavimentata del piazzale, ove si depositano temporaneamente i cassoni in attesa del loro prelievo.

Di seguito si rappresenta come, all'interno di tale area, si disporranno i cassoni impermeabili rappresentati nella pagina precedente.

DETTAGLIO del deposito temporaneo cassoni



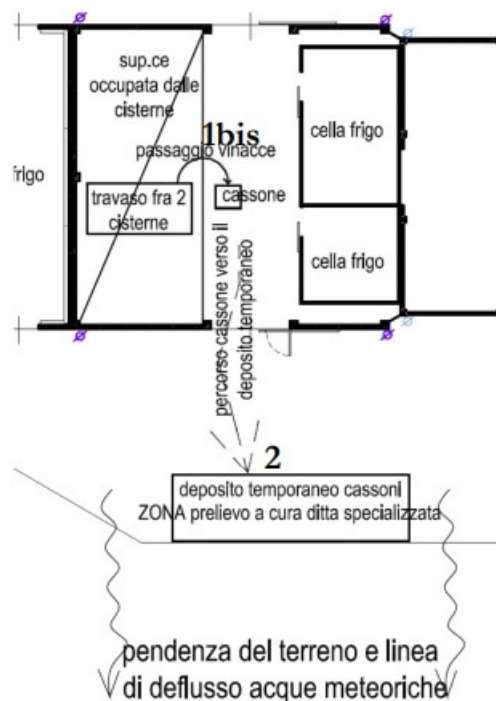
N.B.: in pianta i cassoni verranno disposti su 2 file per un numero di 8 per livello. I livelli saranno 4-5 per un'altezza di 2,40-3,00 m.

II.2 PRELIEVO VINACCE

Facendo riferimento alla Figura 1, al termine della **Fase 6** avviene il prelievo delle vinacce, a seguito del travaso del mosto dopo la prima fermentazione.

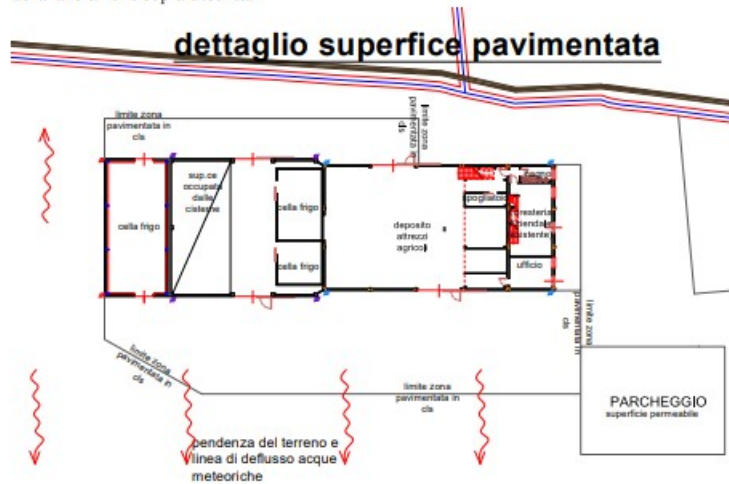
Il prelievo avviene durante il travaso del liquido che, pompato in una botte diversa, viene fatto passare attraverso un filtro in grado di trattenere le vinacce, che possono essere così inserite in cassoni impermeabili (o resi tali attraverso l'impiego di teli in PVC) come quelli utilizzati per la raccolta dei raspi di cui al precedente paragrafo II.1.

Una volta riempito il cassone (vedasi zona indicata con il numero **1bis** nella piantina allegata), su di esso viene posto un telo impermeabile; successivamente l'operatore di cantina provvederà, per mezzo di muletto idraulico, allo spostamento dello stesso dal luogo in cui è avvenuto il riempimento al piazzale antistante l'ingresso della cantina (vedasi zona indicata con il numero **2** nella piantina allegata).



I cassoni così stoccati permangono nell'area cementata antistante la cantina fino al prelievo da parte della ditta Caviro, prelievo che avverrà al massimo, ogni 2-3 giorni lavorativi.

Di seguito si riporta una vista completa della superficie pavimentata adiacente all'area oggetto della lavorazione sopra descritta.



PARTE III TRACCIABILITÀ

Le fasi operative che coinvolgono lavorazioni che interessano gli spazi esterni della cantina sono le seguenti.

- 1) La macchina diraspatrice (vedasi **Fase 2 di Figura 1**) che separa i raspi dagli acini sarà posizionata all'interno del capannone (VEDI PIANTINA), dove si trovano anche le cisterne, su una pavimentazione in cemento impermeabile.

I raspi sono raccolti secondo la modalità di cui al precedente paragrafo II.1

Nel caso in cui nel passaggio sopra descritto si dovesse avere una perdita di raspi, questi cadrebbero a terra su una pavimentazione in cemento, e verrebbero immediatamente raccolti con badili e messi nel cassone.

Il cassone è impermeabile o reso impermeabile con un telo in pvc (per evitare il rilascio di percolato sul terreno).

Una volta pieno il cassone, con mezzi meccanici viene spostato nel piazzale esterno, su una superficie pavimentata in cemento, e ricoperto con telo in pvc in modo da non potere essere interessato da eventuali precipitazioni atmosferiche.

Il cassone staziona sul piazzale esterno 2-3 giorni, il tempo necessario per il prelievo da parte della ditta Caviro (o ditta equivalente).

Durante questo arco di tempo un operaio incaricato procederà a verifiche visive sullo stato della copertura del cassone, fissate in almeno 2 volte al giorno ed in occasione di eventi che possano compromettere la copertura del cassone.

Se durante il trasferimento dei raspi a Caviro (o ditta equivalente) vi dovesse essere una leggera fuori uscita dei raspi, essi cadrebbero sul piazzale in cemento ed immediatamente raccolti dal personale presente.

- 2) Stesso procedimento lavorativo e di sicurezza per la fase lavorativa che prevede la raccolta smaltimento delle vinacce.

Rimane confermata la verifica periodica da parte di un operaio incaricato, sullo stato dei contenitori.

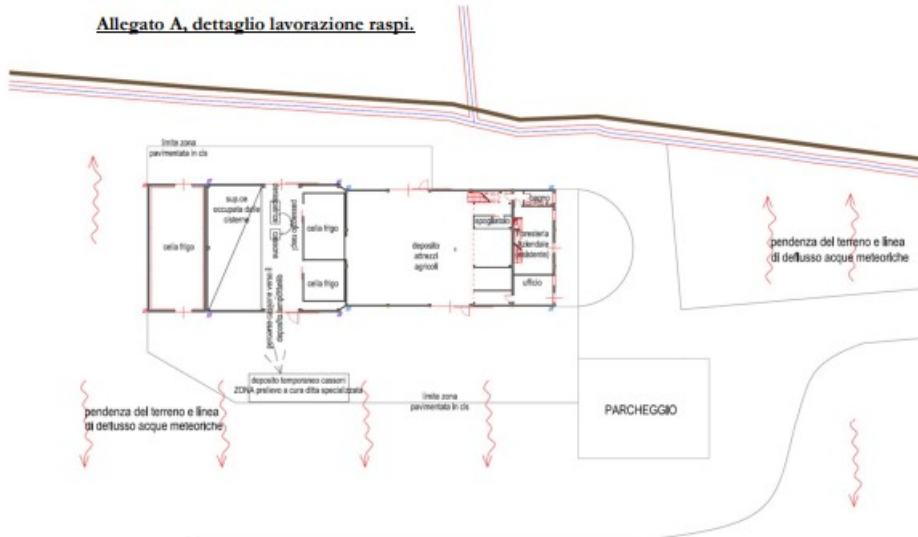
Le fasi di verifica sopra descritte verranno tracciate in un registro, vedi allegato C, appositamente dedicato in cui verranno annotate giornalmente le verifiche eseguite dall'operario incaricato.

Il registro di cui sopra verrà visionato e vidimato settimanalmente dal Responsabile della Cantina (da identificarsi nel Proprietario o in una persona delegata dal Proprietario medesimo) con cadenza settimanale.

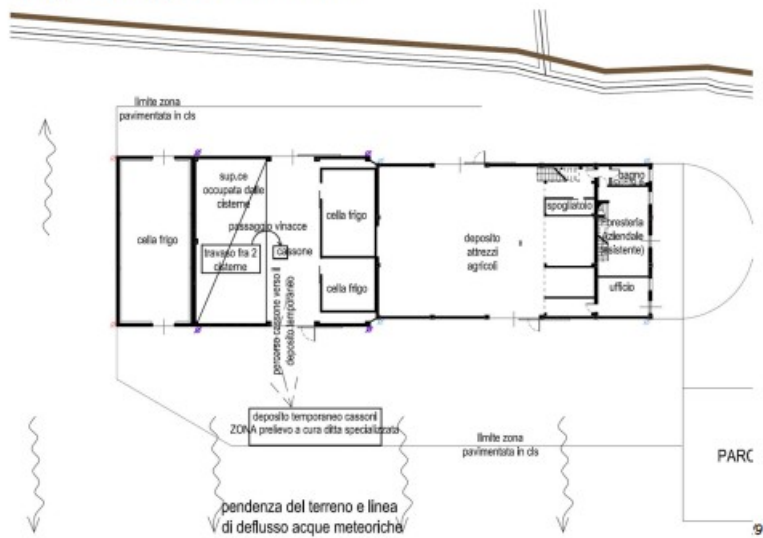
PARTE IV - CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra riportato (Parte II – Modalità Operativa e nella Parte III- Tracciabilità) consente di asserire che la gestione dei sottoprodotti di vinificazione (raspi e vinacce) nella Cantina Bertoni non genera contaminazione né del terreno né delle acque meteoriche e che pertanto non sono richieste opere di mitigazione nel riguardo della DGR 286/2005 e DGR 1860/2006.

Allegato A, dettaglio lavorazione raspi.



Allegato B, dettaglio lavorazione vinacce.



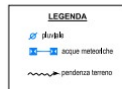
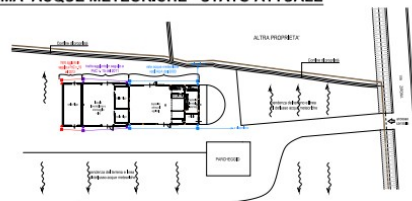
Allegato C, registro.

DATA		VERIFICA VISIVA		ANNOTAZIONI	OPERATORE CANTINA	RESPONSABILE CANTINA
		Copertura Cassoni	Pulizia Piazzale			
MAR	01-ott-24					
MER	02-ott-24					
GIO	03-ott-24					
VEN	04-ott-24					
SAB	05-ott-24					
DOM	06-ott-24					
LUN	07-ott-24					
MAR	08-ott-24					
MER	09-ott-24					
GIO	10-ott-24					
VEN	11-ott-24					
SAB	12-ott-24					
DOM	13-ott-24					
LUN	14-ott-24					
MAR	15-ott-24					
MER	16-ott-24					
GIO	17-ott-24					
VEN	18-ott-24					
SAB	19-ott-24					
DOM	20-ott-24					
LUN	21-ott-24					
MAR	22-ott-24					
MER	23-ott-24					
GIO	24-ott-24					
VEN	25-ott-24					
SAB	26-ott-24					
DOM	27-ott-24					
LUN	28-ott-24					
MAR	29-ott-24					
MER	30-ott-24					
GIO	31-ott-24					

Tabella 1. Fac-simile del registro richiamato nel § PARTE III TRACCIABILITÀ compilato, quale esempio, riportando le date del mese di Ottobre 2024. Modalità di compilazione: a) campo Copertura Cassoni: OK se i cassoni sono coperti; b) campo Pulizia Piazzale: OK se il piazzale risulta pulito; c) campo ANNOTAZIONI: se il campo a) o b) non riporta dicitura OK, viene descritto intervento attuato; d) campo OPERATORE CANTINA: firma dell'OPERATORE CANTINA che esegue la verifica; e) campo RESPONSABILE CANTINA: firma del RESPONSABILE CANTINA (cadenza settimanale).

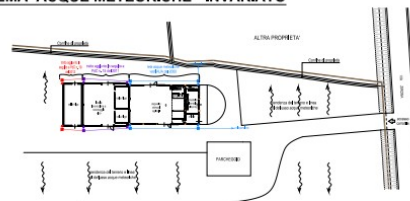
SCHEMA ACQUE METEORICHE - STATO ATTUALE

02.10.00



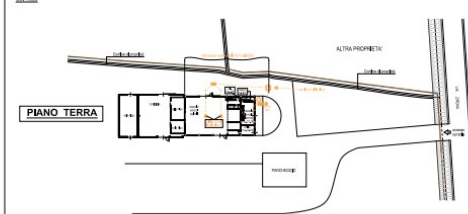
SCHEMA ACQUE METEORICHE - INVARIATO

02.10.00



SCHEMA ACQUE NERE - STATO ATTUALE

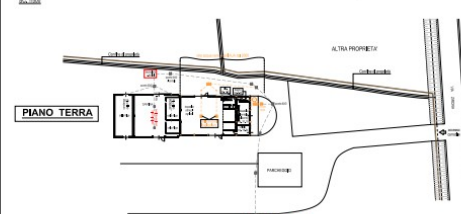
02.10.00



Valutazione del carico inquinante della foresteria.
(*) = dimensionamento carico della foresteria (superficie netta di 93,23 mq.)
Letto 1 = 17,75 mq. → 2 a.s.
Letto 2 = 10,23 mq. → 1 a.s.
Letto 3 = 20,47 mq. → 3 a.s.
- UFFICIO 16,24 mq., al max 2 addetti → 1 a.s.

SCHEMA ACQUE NERE - STATO DI PROGETTO

02.10.00



Allo scopo di razionalizzare la nuova rete fognaria i reflui riferibili all'AUA del 2000, quelli provenienti dalla foresteria (CILA 745/2022) saranno convogliati assieme ai reflui della lavorazione dell'uva.

Valutazione del carico inquinante complessivo.
(*) = dimensionamento carico della foresteria (superficie netta di 93,23 mq.)

Letto 1 = 17,75 mq. → 2 a.s.
Letto 2 = 10,23 mq. → 1 a.s.
Letto 3 = 20,47 mq. → 3 a.s.
- UFFICIO 16,24 mq., al max 2 addetti → 1 a.s.
- Condensa delle celle filloflore, a favore sicurezza → 1 a.s.
- CANTINA nuova attività: 8 a.s. (vedi relazione) → 8 a.s.

Capacità di trattamento RICHIESTA 16 a.s.

SI UTILIZZA un Depuratore a FANGHI ATTIVI da 24 A.E.

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

GIANNI GATTI
Studio: Via G. Garibaldi n. 111 48026 Riva (RA) telefono: 0544-66.04.86
c.f.: GTT GVN 57.18.1642C e-mail: gatti@indes.ra.it pec: gatti.gatti@pec.ra.it

Località: CASTEL BOLOGNESE, Via Zirona n. 250

UNICA

Obiettivo: CILA - Verifica di attività produttiva all'interno di azienda agricola (senza opere edili, con il solo adeguamento della rete fognaria).

RETE FOGNARIA

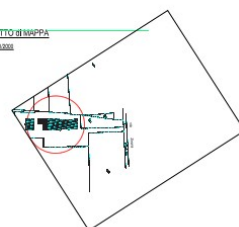
STATO LEGITTIMO / STATO MODIFICATO / STATO COMPARATO

Progettista: BERTONI GIAN PAOLO (c.f.: BRT GPL 69.25 D70MT)

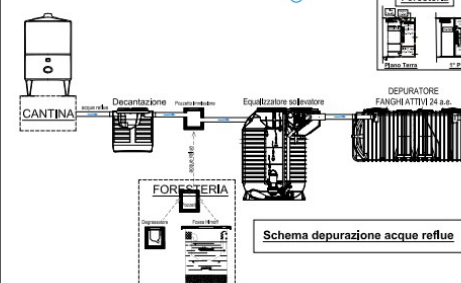
Data: SETTEMBRE 2024

Scale: 1/100

ESTRATTO IN MAPPA



FOGLIO 33
MAPPALE 311



Schema depurazione acque reflue

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.